CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

11 marzo 2005, n. 122.

Conferma T.A.R. Sicilia – Catania: III Sezione, 26 marzo 2003, n. 529.

Allorché la preferenza si debba esprimere mediante l'indicazione del nome del candidato, la combinazione tra il cognome di un candidato e il diminutivo del nome del candidato sindaco non trova alcuna ragionevole spiegazione.
Non è possibile applicare il principio del favor voti in quanto il voto non è attribuito ad alcuno dei due candidati.

Omissis.
5) Con una ulteriore censura viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 64 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 44 del D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3 nonché la mancata applicazione del principio del *favor voti*, sostenendosi che nella sez. 3, sarebbe stata illegittimamente annullata una scheda recante crocesegno sul simbolo della lista n. 3 e la dicitura "…", apposta nel riquadro delle preferenze.
Secondo l'appellante, l'annullamento operato dal presidente della predetta sezione (confermato dai primi giudici) sarebbe censurabile, "stante la palese volontà espressa dall'elettore di attribuire il suo voto al candidato al consiglio comunale, sig. …, nonché al candidato sindaco … ed alla lista a questi collegata".
La predetta doglianza - che, in sostanza, ipotizza la validità del voto *de quo* sia per il candidato sindaco che per quello a consigliere comunale sulla base di una sorta di combinazione tra cognome del candidato a consigliere comunale (…) e diminutivo del nome proprio del sindaco (…) - è infondata.
Come è noto, l'art. 44 del citato, D.P.R.S. n. 3/1960, che sancisce la nullità del voto contenuto in schede le quali presentino "scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto", è inteso alla salvaguardia della segretezza del voto, garantendolo contro ogni tipo di artificio concretamente diretto a rendere riconoscibile l'elettore.
Ne consegue che una volta prescritto che la preferenza si debba esprimere mediante indicazione del nome del candidato, la "combinazione" tra il cognome di un candidato alla carica di consigliere comunale ed il diminutivo del nome del candidato sindaco non può trovare alcuna ragionevole spiegazione ed il voto medesimo deve essere annullato, non potendolo attribuire ad alcuno dei due.
Pertanto, correttamente la scheda *de qua* è stata invalidata, in quanto l'espressione "…" non corrisponde al candidato della lista n. 3, il cui corretto nominativo è …, mentre l'indicazione "…" non corrisponde al nome di battesimo del candidato ….
Omissis.